



HIGHLIGHTS

Divario retributivo di genere. Pubblicate le Linee guida EBA
IVASS. Pubblicata la relazione annuale sull'attività svolta nel 2021
Competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita. Pubblicati gli esiti della consultazione MEF sul Libro Verde
Esposizioni in criptovalute delle banche. Consultazione del Comitato di Basilea sul trattamento prudenziale

DALLA CORTE

Commissione di massimo scoperto. Clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto in mancanza di criteri per la modalità di calcolo della stessa
Spedizione via posta di un assegno. Responsabilità della banca

ALTRE NOTIZIE

Garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per PMI. Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi
Quaderni Fintech Consob. L'intelligenza artificiale nell'asset e nel wealth management
Rating ESG. Indagine ESMA sul mercato dei fornitori

Divario retributivo di genere. Pubblicate le Linee guida EBA

L'EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sull'esercizio di *benchmarking* sulle politiche di remunerazione ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sui requisiti patrimoniali, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

In particolare, l'aggiornamento si è reso necessario per tenere conto degli ulteriori requisiti introdotti dalla CRD V in merito all'applicazione delle deroghe e al *benchmarking* del divario retributivo di genere.

Nel rispetto del principio della parità retributiva a parità di lavoro o lavoro di pari valore e alle misure volte a garantire pari opportunità, l'analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà dunque alle autorità competenti di monitorare l'attuazione di tali misure e il loro sviluppo ai diversi livelli retributivi, mirando, inoltre, a garantire che l'analisi comparativa del divario retributivo di genere copra un campione rappresentativo di istituzioni e imprese di investimento.

I dati di benchmarking per l'esercizio 2021/2022, esclusi i dati sul divario retributivo di genere, dovrebbero essere presentati dagli enti e dalle imprese di investimento alle autorità competenti entro il 31 agosto 2023 e dalle autorità competenti all'EBA entro il 31 ottobre 2023.

Infine, si segnala che anche per le imprese di investimento ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 ("Investment Firms Directive" – IFD), sono state previste delle apposite Linee guida sull'esercizio di *benchmarking* della remunerazione e del divario retributivo di genere.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

IVASS. Pubblicata la relazione annuale sull'attività svolta nel 2021

L'IVASS ha pubblicato la propria relazione annuale sull'attività svolta nel 2021.

In particolare, nella propria relazione l'IVASS evidenzia come rispetto all'anno precedente in cui la relazione dava conto degli effetti economici e patrimoniali della pandemia sul mondo delle assicurazioni; quest'anno essa prenderà in considerazione l'uscita del sistema dall'emergenza pandemica, e i nuovi rischi che si stanno determinando.

Nel complesso, durante la lunga emergenza sanitaria, il sistema assicurativo italiano ha dato prova di una posizione robusta, anche tenuto conto degli episodi di volatilità che hanno caratterizzato i mercati finanziari.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha reso necessario innanzitutto verificare le esposizioni delle imprese assicurative italiane verso emittenti di quei paesi, che sono tuttavia risultate ridotte e non tali da determinare situazioni di instabilità per singoli operatori ovvero per il mercato. Sono contenute anche le esposizioni verso quei settori che, per ragioni connesse al conflitto (in particolare le sanzioni adottate nei confronti della Russia), ovvero per la loro maggiore dipendenza da fonti di energia tradizionali, potrebbero esserne più colpiti.

I fattori che influenzano di più gli indici di solvibilità delle imprese assicurative italiane sono il livello dei tassi privi di rischio e gli spread riferiti all'Italia. Il primo fattore incide sia sull'attivo (titoli), sia sul passivo (valore attuale delle passività assicurative). Il secondo essenzialmente sull'attivo: l'incremento del differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani (e, in minor misura, delle obbligazioni private) genera infatti un impatto diretto sul bilancio Solvency II, che prevede una valutazione degli attivi a prezzi di mercato.

L'evoluzione delle condizioni economico-finanziarie e l'accentuarsi dei rischi richiedono un rafforzamento delle strategie di risk management delle imprese assicurative. L'esercizio europeo di stress test ha fatto emergere elementi che gli esercizi aziendali di autovalutazione non sempre coglievano a sufficienza. Le verifiche di vigilanza hanno individuato talune carenze metodologiche che richiedono attenzione: la severità degli stress applicati dalle compagnie è risultata talvolta insufficiente, non in linea con la volatilità osservata nel periodo di riferimento; gli scenari definiti dalle imprese in certi casi non sono apparsi pienamente idonei a catturare le peculiarità del profilo individuale di rischio, ivi incluso il grado di liquidità delle passivi.

È cruciale il buon funzionamento dei presidi di governance. L'IVASS ha collaborato con il Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare la disciplina sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e dei soggetti coinvolti nelle funzioni fondamentali delle imprese di assicurazione. La disciplina consentirà di dare piena attuazione in ambito nazionale alle previsioni e indicazioni di Solvency II. Essa rafforza i requisiti; rende possibile una più articolata valutazione dell'idoneità degli esponenti apicali delle imprese; è coordinata con l'analoga disciplina vigente nel comparto bancario.

Infine, nel marzo scorso, l'IVASS ha avviato un percorso di riforma del comparto vita, sottoponendo al pubblico un documento di consultazione su modifiche della regolamentazione delle polizze *unit linked*.

La proposta sulle polizze *unit linked* aggiorna la disciplina alla luce dell'evoluzione della normativa primaria nazionale ed europea. Intendiamo prevedere una maggiore trasparenza verso gli assicurati dei costi associati alle polizze, rapportandoli al mantenimento nel tempo del valore del prodotto assicurativo, in armonia con le tendenze emerse in sede europea. Intendiamo promuovere parità concorrenziale tra gli operatori italiani e quelli di altri Stati membri che collocano simili prodotti in Italia e assicurare che prodotti assicurativi o finanziari di fatto simili siano sottoposti sostanzialmente alle stesse norme.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita. Pubblicati gli esiti della consultazione MEF sul Libro Verde

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato gli esiti della consultazione sul Libro Verde in materia di competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita.

Il Libro Verde su la competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, curato dal Dipartimento del Tesoro con il supporto di autorità di vigilanza ed esponenti e associazioni di categoria, ha presentato e sottoposto a consultazione pubblica alcuni possibili interventi, identificati anche sulla base di una ricognizione comparatistica, incidenti su più livelli – normative primaria e secondaria, autoregolamentazione, passi amministrative – al fine di promuovere, mediante misure che non comportano oneri per la finanza pubblica, lo sviluppo e la competitività dei mercati dei capitali, quale tassello fondamentale per la crescita e la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'obiettivo era quello di individuare possibili aree di semplificazione e razionalizzazione, con potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti per rendere più efficiente non solo l'accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati.

Il Libro Verde e la relativa consultazione hanno suscitato l'interesse soprattutto degli operatori del mercato, i quali hanno contribuito a supportare le proposte avanzate nel Libro Verde ovvero a presentarne i profili di criticità, illustrando le relative ragioni.

Con riferimento alle questioni trattate nel Libro Verde ed ai relativi Allegati Tecnici, si rileva che la maggior parte dei contributi (19 su 22) si è soffermato sull'allegato tecnico A, relativo alle misure di miglioramento del processo di listing e di efficientamento dell'accesso e della permanenza nei mercati in particolare delle PMI, con riferimento tra l'altro alla questione del c.d. *gold plating* (ed in tal senso è stata molto apprezzata la proposta del Libro di intervenire su quegli istituti – e connessi oneri – che presentano un livello di regolamentazione superiore a quello “minimo” richiesto dalla normativa europea, al fine di verificare se continuano a sussistere le motivazioni e le considerazioni che ne determinarono l'introduzione). Minor riscontro si è, invece, avuto sugli allegati B (4 su 22), relativo al miglioramento delle condizioni per la partecipazione ai mercati da parte degli investitori e all'incoraggiamento alla partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori istituzionali; C (ossia 2 su 22), relativo alla valorizzazione delle potenzialità del digitale ai fini dell'accesso al mercato (da 2 parte di imprese e di investitori); D (4 su 22), relativo alle funzioni e responsabilità delle autorità di vigilanza in un'ottica di competitività.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esposizioni in criptovalute delle banche. Consultazione del Comitato di Basilea sul trattamento prudenziale

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una seconda consultazione sul trattamento prudenziale delle esposizioni in criptovalute delle banche.

Nell'ambito della consultazione, le esposizioni in criptovalute sono divise in due grandi gruppi:

- il Gruppo 1 include quelle che soddisfano pienamente una serie di condizioni, essendo ammissibili al trattamento nell'ambito del quadro prudenziale di Basilea. Tra queste, le attività tradizionali tokenizzate e i cryptoasset dotati di efficaci meccanismi di stabilizzazione.
- il Gruppo 2 include quelle che presentano rischi aggiuntivi e più elevati rispetto ai cryptoasset del Gruppo 1 (ad es. cryptoasset e stablecoin non garantiti), con meccanismi di stabilizzazione inefficaci o che sono soggetti ad un trattamento prudenziale conservativo.

Le principali modifiche apportate alla proposta del Comitato rispetto al primo documento di consultazione sono:

- l'elaborazione di un testo normativo da inserire nello Schema di Basilea che verrà formalizzato in un apposito nuovo capitolo (SCO60: Cryptoasset Exposures);
- l'elaborazione e perfezionamento dei criteri di classificazione, con una revisione del test di stabilizzazione per il Gruppo 1b (stablecoin).
- l'introduzione di una componente aggiuntiva alle attività ponderate a copertura del rischio infrastrutturale;
- i requisiti patrimoniali che si applicheranno ai cryptoasset sono stati svincolati dalla loro classificazione come attività materiali o immateriali ai sensi dei principi contabili;
- l'introduzione di ulteriori dettagli per specificare l'applicazione dei requisiti relativi al rischio di liquidità,
- l'introduzione di un limite di esposizione per le criptovalute del Gruppo 2, fissato attualmente all'1% del patrimonio.

La consultazione avrà termine il 30 settembre 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#).

Commissione di massimo scoperto. Clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto in mancanza di criteri per la modalità di calcolo della stessa

La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 giugno 2022 n. 19825, in tema di usura per l'applicazione ab origine di interessi ultra soglia ha chiarito che una clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.

Pertanto, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.

Di conseguenza, non è altresì legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Spedizione via posta di un assegno. Responsabilità della banca

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 24 giugno 2022 n. 20477, si è espressa in materia di responsabilità della banca per la spedizione via posta di un assegno di traenza intercettato e riscosso da un soggetto non legittimato.

In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per PMI. Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi

La Banca d'Italia, con comunicazione del 30 giugno 2022, ha fornito precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale rischi connesse alle garanzie rilasciate dal "Fondo Centrale di Garanzia per PMI".

In particolare, la Comunicazione Banca d'Italia fa seguito ad alcune richieste di chiarimento circa la necessità di segnalare le suddette garanzie, in considerazione della scadenza del Temporary Framework fissata per il 30 giugno 2022 e dell'introduzione del regime intermedio previsto dall'art. 1, comma 55 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(Legge di Bilancio 2022).

Al riguardo, la Banca d'Italia precisa che in costanza del regime intermedio le garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per PMI deliberate dal 1°luglio al 31 dicembre 2022 non devono essere segnalate in Centrale dei rischi tra le garanzie ricevute, in continuità con il regime previsto fino al 30 giugno 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Quaderni Fintech Consob. L'intelligenza artificiale nell'asset e nel wealth management

La Consob ha pubblicato un documento sull'intelligenza artificiale nell'asset e nel *wealth management*, nel quale analizza benefici, costi e rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del *machine learning*.

L'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nell'intermediazione mobiliare è infatti oggetto di un intenso dibattito istituzionale volto ad analizzarne opportunità e rischi per investitori e operatori di mercato.

Nel lavoro in commento, dopo aver delineato le principali caratteristiche e le possibili applicazioni dell'IA nell'ambito dell'asset e del *wealth management* anche alla luce del dibattito in corso, la Consob espone i risultati di una ricognizione sull'utilizzo delle relative tecniche da parte delle principali società di gestione del risparmio operanti nel mercato italiano.

Dalle evidenze raccolte emerge che i gestori riconoscono nello sviluppo di sistemi di IA una priorità strategica e ne prevedono una applicazione crescente nell'ambito delle diverse fasi del processo di investimento, sebbene sotto la continua supervisione umana di tutti i processi decisionali.

Il lavoro si conclude con una riflessione sulle implicazioni dell'utilizzo delle tecniche di automazione nell'intermediazione finanziaria, con particolare riferimento ai temi di *governance* degli algoritmi, responsabilità dei *providers* e tutela della *privacy*.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Rating ESG. Indagine ESMA sul mercato dei fornitori

L'ESMA ha trasmesso alla Commissione europea una lettera con i risultati dell'indagine condotta sul mercato dei fornitori di rating ESG.

In particolare, L'ESMA, a seguito dell'indagine (che ha ricevuto un totale di 154 risposte) ha rilevato che:

- nel mercato vi sono pochi fornitori di rating ESG di grandi dimensioni, di solito non appartenenti all'UE, e un vasto numero di fornitori UE significativamente più piccoli e raggruppati in soli tre Stati membri dell'UE;
- la maggior parte degli utilizzatori di rating ESG si rivolge a più fornitori contemporaneamente al fine di sopperire alla mancanza di copertura di un settore specifico o di una determinata area geografica o per ricevere diversi tipi di valutazioni ESG;
- gli utilizzatori hanno evidenziato un certo grado di carenza nelle interazioni con i fornitori di rating, in particolare per quanto riguarda il livello di trasparenza sulla base del rating, la tempistica del feedback o la correzione degli errori., sebbene la quantità dipenda in larga misura dalle dimensioni dell'entità valutata stessa. La maggior parte di queste entità ha evidenziato un certo grado di carenza nelle interazioni con i fornitori di rating, in particolare per quanto riguarda il livello di trasparenza sulla base del rating, la tempistica del feedback o la correzione degli errori.

Alla luce dell'indagine, l'ESMA ha evidenziato come questo mercato sia ancora immaturo ma in forte crescita, soprattutto grazie allo sviluppo di un piccolo numero di grandi fornitori con sede al di fuori dell'UE.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it